

STUDIO PECOREL

20122 MILANO - VIA PODGORA, 11
TEL. 02 55013044 R.A. - FAX 02 55019096 - E-MAIL: segre



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
- Ufficio Ricezione Atti -

ATTI URGENTI 2016

N. 5/4707

PROF. AVV. GAETANO PECORELLA

AVV. MARIA BATTAGLINI
AVV. MATTEO CHERUBINI
AVV. TERESA CORRADI CERVI
AVV. ANDREA MINGIONE
DOTT. LUIGI SCOLLO
DOTT.SSA ALESSANDRA ZERBI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

ATTO DI DENUNCIA-QUERELA

Il sottoscritto Avv. Serafino Di Loreto, nato a Bergamo li 7 aprile 1961, difeso di fiducia – come da nomina che si allega – dal Prof. Avv. Gaetano Pecorella, del Foro in Milano, presso il cui Studio sito in Milano, via Podgora n.11, elegge domicilio ai fini del presente procedimento, con il presente atto

ESPONE

quanto segue.

Con il presente atto lo scrivente intende portare alla conoscenza della Procura della Repubblica diversi messaggi gravemente lesivi della propria onorabilità, pubblicati sul blog della sig.ra Deborah Betti, www.deborahbetti.it, nonché sulla pagina personale Facebook della medesima e di numerosi altri soggetti che saranno meglio specificati nel prosieguo della trattazione.

Tuttavia, prima di analizzarli singolarmente, giova premettere una breve ricostruzione dei rapporti che intercorrono tra la società con cui collabora lo scrivente, ossia la SDL CentroStudi S.p.a. (nel prosieguo "SDL"), e la sig.ra Betti.

p.p. 16.21099 - Mis. Caut. - copia studio - Avv. MEC

SDL è una società specializzata nella tutela dei diritti dei cittadini o delle imprese che abbiano subito vessazioni ed illeciti nell'ambito dei rapporti intercorsi con le banche.

Segnatamente, si occupa della predisposizione – tramite professionisti qualificati – di perizie c.d. econometriche, finalizzate cioè a rilevare eventuali anomalie, intervenute nell'ambito di una relazione bancaria, quali ad esempio l'applicazione di tassi usurari, la capitalizzazione degli interessi (c.d. anatocismo), ovvero qualunque altra competenza richiesta dalle banche e non dovuta, perché *contra legem*.

Una volta analizzato il rapporto contrattuale stipulato tra banca e cliente, e redatta la già citata perizia econometrica, SDL indica anche avvocati competenti nel settore di riferimento, affinché il cliente sia assistito qualificatamente sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

A riprova della professionalità e della competenza dell'operato di SDL, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, solo alcune delle pronunce di svariati Tribunali italiani che hanno accolto le doglianze avanzate dai clienti che si sono avvalsi dell'assistenza del network SDL, ricomprendendo in tale categoria anche i provvedimenti di sospensione di procedimenti esecutivi. (doc.all.1).

Superfluo, infine, aggiungere che il pagamento dei servizi resi ai clienti non è ripetibile in caso di soccombenza in giudizio, circostanza, com'è noto, comune a tutte le obbligazioni di mezzi, e non di risultati.

Ebbene, nel gennaio 2013, la sig.ra Deborah Betti si rivolgeva alla SDL al fine di usufruire dei servizi sopra menzionati. Com'è agevole intuire, la causa da lei intentata nei confronti dell'istituto di credito non andava a buon fine (si badi bene, nel solo primo grado di giudizio).

SDL, talmente convinta della bontà del suo operato e della concreta possibilità di ottenere un ribaltamento della sentenza avanti alla Corte d'Appello, addirittura proponeva alla sig.ra Betti di procedere con l'impugnazione senza preoccuparsi dei costi e degli onorari del legale, per i quali avrebbe provveduto integralmente SDL.

In sostanza, la sig.ra Betti aveva di fronte la possibilità di ottenere il ristoro delle sue legittime pretese, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado che l'aveva – non correttamente ad avviso di SDL – vista soccombente, senza alcun ulteriore esborso economico a titolo di spese legali.

Ebbene, la sig.ra Betti rispondeva a questa proposta, francamente vantaggiosa, nel modo che segue:

1. richiesta (chiaramente disattesa da SDL) di ripetizione di quanto pagato per il procedimento di primo grado;
2. non meglio specificata richiesta di risarcimento danni;

3. l'affermazione, proferita avanti a più persone durante un incontro avvenuto presso la sede di SDL, sita in Mazzano (BS): *“se non avrò ciò che chiedo, lo scopo della mia vita sarà di danneggiarvi e perseguitarvi in ogni modo. Io vi distruggo”*¹;
4. la messa in pratica di questo proposito con la creazione del blog www.deborahbetti.it, piattaforma on-line unicamente finalizzata ad attaccare – con toni, prospettive e modalità spesso discutibili – la SDL e lo scrivente.

La “guerra” intentata dalla sig.ra Betti, si badi bene, era sfociata, in un primo momento, in una denuncia-querela presentata avanti alla Procura di Milano in data 4 novembre 2014, ed iscritta all’epoca a carico di ignoti.

Un’iniziativa giudiziaria, questa, intervenuta proprio nel periodo in cui si stavano susseguendo diversi incontri tra la sig.ra Betti e SDL per cercare di trovare una soluzione condivisa dei problemi che erano sorti: un atteggiamento che la dice lunga sulle intenzioni che la animavano sin da allora.

Da gennaio 2015, la stessa ha reso invece maggiormente stabile e continuativa la propria conflittualità nei confronti di SDL, aprendo, come detto, il blog www.deborahbetti.it, sul quale sono stati pubblicati ad oggi oltre 30 *post*, tutti aventi ad oggetto la SDL e le cause intentate da persone che si sono avvalse della consulenza della medesima.

Ovviamente, a riprova della consapevole parzialità delle informazioni pubblicate, si fa riferimento sul blog solo ed esclusivamente alle pronunce giudiziali che hanno visto soccombenti i clienti assistiti dal network SDL Centrostudi, e non ai numerosissimi altri casi in cui l’esito è stato esattamente l’opposto, come già evidenziato nelle pagine precedenti.

Non solo. Sotto ogni *post* del blog della sig.ra Betti, vi è la possibilità per i lettori di pubblicare un commento, previa registrazione sul blog mediante l’inserimento di una password e di una username (o nickname), e cioè dunque di un nominativo di fantasia.

Si badi bene però: ogni commento è soggetto al potere di “censura” da parte della sig.ra Betti, la quale sostanzialmente decide, a proprio insindacabile giudizio, quali commenti pubblicare, e quali no, quali commenti mantenere sotto i suoi *post*, e quali cancellare, quali pseudonimi lasciare pubblicati on-line – con tutta la loro portata diffamatoria – e quali no.

¹ Per tale affermazione è tutt’ora pendente un procedimento penale per esercizio arbitrario delle proprie ragioni avanti alla Procura di Brescia. Tale procedimento trae origine da una trasmissione degli atti operata dalla Procura di Milano, nella persona del dott. Stefano Civardi, a quella di Brescia, per competenza territoriale.

Si osservi a tal proposito il commento della sig.ra Betti pubblicato in data 24 settembre 2015, alle ore 9.20, in risposta ad un lettore in disaccordo con lei ed in particolare in disaccordo con il suo post pubblicato sul blog in data 29 luglio 2015: si legge ***“Questa è casa mia! E questo commento è l'ultimo che le approvo solo per poter pubblicare quello che penso dei suoi interventi”***.

Dello stesso tenore è il commento della sig.ra Betti, pubblicato il 17 gennaio 2016, alle ore 13.44 e diretto ad un soggetto al quale costei rimproverava di utilizzare lo spazio del blog per farsi pubblicità ***“...ho volutamente tolto il suo cellulare e la sua mail”***.(doc. all. 2).

Dal tenore del testo della sig.ra Betti è facile intuire – ma d'altronde ogni blogger vanta questo tipo di “potere” sul proprio portale, per cui il fatto è per così dire notorio – come la titolare del blog abbia la possibilità di censurare, o in alternativa di approvare e mantenere la pubblicazione di ogni singolo commento.

Pseudonimi, si diceva. In un'occasione, infatti, non è stato (solo) il contenuto del commento ad essere diffamante, bensì lo è stato, di per sé, proprio il nickname: un soggetto, non ancora identificato, si è registrato sul blog della sig.ra Betti utilizzando come proprio nickname #arrestateserafino, espressione inequivocabilmente riconducibile allo scrivente, anche alla luce del tenore dei commenti pubblicati dal medesimo.

Lo stesso soggetto da tempo sta riempiendo il web con i suoi commenti i quali, a prescindere dal contenuto (la maggior parte dei quali infondati, offensivi ed ampiamente diffamatori) non fanno altro che propagare l'idea che lo scrivente debba essere arrestato.

Per quali fatti o per quali ipotesi di reato, ovviamente, non è dato sapersi.

La portata diffamatoria del nickname *#arrestateserafino* è stata peraltro già dichiarata da un provvedimento del Tribunale di Milano: SDL, infatti, a fronte di una serie così lunga ed ininterrotta di attacchi gravemente offensivi, ha provveduto a cercare di tutelare la propria onorabilità sia in sede sia civile che penale.

Per quello che rileva in questa sede, giova sottolineare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale Civile di Milano² in data 4 febbraio 2016, nella quale, esaminando una richiesta (proveniente – si badi bene – dalla società SDL e non direttamente dallo scrivente) di chiusura cautelare del blog, si fa proprio riferimento all'espressione ***#arrestateserafino***, qualificandola come irrispettosa, nonché gravemente lesiva dell'onorabilità dello scrivente, nei termini che seguono.

² Prima Sezione, Presidente dott. Bichi e relatrice Dott.ssa Boroni, su reclamo proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. nell'ambito del procedimento RG n. 65594/15.

Nella parte motiva dell'ordinanza (doc.all.3) il Tribunale, pur non chiamato direttamente ad esaminare la portata diffamatoria del suddetto nickname, alle pagg.4-5, rilevava di propria iniziativa, infatti, che *“l'esame delle stampe delle pagine del blog di cui la Betti è gestore (...) consente di evidenziare come il soggetto che pubblica i propri commenti con il nickname indicato (#arrestateserafino, ndr) non sia direttamente la Betti, che pubblica le proprie opinioni sul detto blog con il proprio nome in chiaro”, bensì “sia soggetto differente dalla Betti e che dunque tale espressione, connotata da una apprezzabile valenza diffamatoria in quanto tale da attribuire alla persona di Serafino (da individuarsi in Serafino Di Loreto, responsabile dell'area legale di SDL, come riferisce il reclamante nel ricorso stesso) un comportamento penalmente rilevante al punto da determinarne l'arresto immediato, non possa essere direttamente riconducibile alla Betti”.*

Ecco dunque che il Tribunale Civile di Milano esplica molto chiaramente, da un lato, che il nickname #arrestateserafino contiene di per sé una portata diffamatoria nei confronti dello scrivente, e, dall'altro, che esso non pare “direttamente” riferibile alla sig.ra Betti, in quanto non è provato che sia la stessa a scrivere quelle espressioni attraverso un nominativo di fantasia.

Ciò che, invece, non è stato affrontato in sede civile, è il potere della stessa sig.ra Betti di cancellare o oscurare i commenti a lei non graditi, mantenendo dunque una linea “editoriale” del suo blog ben precisa, parziale ed ampiamente contraria allo scrivente ed alla società SDL Centrostudi, con ciò facendo proprie le considerazioni dei suoi fidati lettori, e contribuendo con il proprio benessere al mantenimento del commento sul blog, nonché alla propagazione della portata diffamatoria del suo contenuto.

Si badi bene, ammesso che si tratti effettivamente di persone diverse da lei. Su tale eventualità, tuttavia, chi scrive non ha alcuna evidenza, e dunque non può fare altro che richiedere alla S.V. di procedere alla identificazione del soggetto che si celi dietro il nominativo #arrestateserafino.

Giova precisare che lo scrivente non aveva la minima idea della presenza di questi commenti in calce ai post pubblicati dalla sig.ra Betti, e che solo leggendo l'ordinanza del Tribunale di Milano ha avuto contezza della loro esistenza.

Solo successivamente lo scrivente ha approfondito personalmente la questione, leggendo pagine e pagine di commenti sotto tutti i post della sig.ra Betti e – purtroppo – constatando la presenza di numerosi commenti sempre pubblicati a nome #arrestateserafino e condivisi sul blog della sig.ra Betti. Commenti gravemente lesivi dell'onorabilità dello scrivente e, soprattutto, tutt'ora on-line, con tutto quel che ne deriva in termini di gravità ed attualità del danno.

Basti evidenziare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il commento di *#arrestateserafino* del 19 giugno 2015, alle ore 22.04, dal seguente tenore ***“Raffaella mi spiace veramente. È una disgrazia, non posso che definirla in questo modo. Di Loreto si auguri che le persone e le aziende da lui “violentate” si limitino a mettersi solo le mani nei capelli e non metterle addosso a lui (...)”***(doc.all. 4).
- a margine del post pubblicato in data 25 giugno 2015, il commento di *#arrestateserafino* del 26 giugno 2015, alle ore 11.59, dal seguente tenore : ***“Attenzione che il portinaio è stato anche nominato docente di “management degli ingressi”. È inoltre titolare della cattedra di “ingegneria della lucidatura delle scale” presso l’Università Popolare di Milano”***³ (doc.all.5).
- a margine del post pubblicato in data 26 giugno 2015, il commento di *#arrestateserafino* del 29 giugno 2015, alle ore 9.39, dal seguente tenore : ***“Riguardo Ninetto di Loreto non dimenticate il titolo di “Marchese delle Asturie e del Burkina Faso”. Ovviamente certificato dall’Università Popolare di Milano e da Deciba”*** (doc.all.7).
- a margine del post pubblicato in data 5 luglio 2015, il commento di *#arrestateserafino* del 6 luglio 2015, alle ore 9.40 dal seguente tenore : ***“(...) una moltitudine di aziende e di persone hanno si sono affidate ad SDL senza sapere che Serafino Di Loreto è un Avvocato novello. Ha “bypassato” l’esame di stato divenendo avvocato in Spagna. (...) Ma prima di allora chi erano e che facevano? State tranquilli sappiamo tutto”*** (doc.all.8).

E dunque, per riassumere:

- ci sono numerosissimi commenti pubblicati in rete da un soggetto che si firma con uno pseudonimo già di per sé offensivo e diffamatorio nei confronti dello scrivente. Commenti che, anche nel loro contenuto, appalesano la particolare e pervicace intenzione diffamante, inequivocabilmente rivolta al sottoscritto, che viene insultato già con la registrazione sul blog della sig.ra Betti con lo pseudonimo #arrestateserafino: un nomignolo che, appunto, caratterizza e definisce meglio di ogni altra parola le intenzioni ed i contenuti di tutti gli interventi pubblicati sul blog;
- c’è un blog, la cui titolare – la sig.ra Deborah Betti – tollera questi comportamenti (lungi da lei, infatti, diffidare gli utenti dal pubblicare commenti di quel genere, o rimuoverli dal blog) e fornisce sia lo spazio sulla rete per pubblicare questi commenti, sia il materiale – parziale e dettato da una “guerra” personalmente intentata contro la società SDL – da cui gli utenti, chiunque essi siano, traggono spunto per sfogare tutta la loro rabbia.

³ Questo commento fa riferimento al precedente commento – ugualmente diffamatorio nei confronti dello scrivente – pubblicato da tale Antonio Russo in data 25 giugno 2015 alle ore 19.01 ed avente il seguente testo: ***“Ah ma non era il portinaio dell’Università quello a cui ci eravamo rivolti (cit. Av. Avv. PHD MBA Prof. Ducaconte Di Loreto)? O forse ha avuto un lapsus perché nelle Università dove operano il portinaio diventa anche facilmente anche professore?”*** (doc.all.6)

Si badi bene, ed a scanso di equivoci: qui non si tratta di esercitare liberamente il diritto di critica e/o di satira.

Si tratta, al contrario, di utilizzare pervicacemente e costantemente il mezzo di comunicazione più potente al mondo, internet, per pubblicare offese, prese in giro gratuite e fondate su mere falsità, o, in alcuni casi, su una ricostruzione volutamente parziale dei fatti, del passato e del presente professionale dello scrivente, nonché dei risultati ottenuti dalla società SDL.

Qui si tratta di far passare un messaggio, lo si ripete, costantemente e ripetutamente, secondo il quale lo scrivente sia un delinquente, un truffatore, o peggio ancora: e tutto questo travalica, e di molto, il limite costituzionalmente tutelato della libertà di espressione e di manifestazione del pensiero.

I commenti diffamatori nei confronti dello scrivente non sono certo finiti, ed anzi vengono perpetrati costantemente anche da altri soggetti.

Segnatamente, si evidenzia il sig. Antonio Russo il quale:

- a margine del post pubblicato in data 18 giugno 2015, pubblica un commento in data 22 luglio 2015, alle ore 0.57, indirizzato a tale Fabio dal seguente tenore "*invece di fare le domande a noi vada dal suo capo e gli chieda che lavoro faceva prima di ergersi a grande luminaire delle anomalie bancarie...*" (doc. all. 9).
- a margine del post pubblicato in data 5 luglio 2015, in data 10 settembre 2015 alle ore 00.13 pubblica un commento dal seguente tenore: "*venendo poi al top degli avvocati in SDL, Rondinelli, Di Loreto, Stracuzzi e il nostro caro dott. Vilno in quattro a stento fanno dieci anni di esperienza basta vedere gli albi che sono pubblici.*" (doc.all. 10).

Altrettanto diffamante è il commento di tale sig.ra Milena Crema (questo almeno è il suo nickname), pubblicato in data 11 febbraio 2016 a margine del post pubblicato sul proprio blog dalla sig.ra Betti in data 4 febbraio 2016, dal titolo "*SDL Centrostudi tra etica, trasparenza e novità*". Il commento è il seguente: "*Buongiorno mi inserisco magari tali Serafino e Calabrino⁴ della compagnia dei tranelli potrebbero presentarsi agli appuntamenti da loro fissati...o forse in tal caso avrebbero testato con mano che la commedia sdl messa in scena non è di così tale valore artistico...attori sceneggiatori e registi...tutti scadenti! Risultato? Pubblico pagante scontento e beffato!!! I miei ossequi dr Calabrò*" (doc.all.11).

⁴ Il riferimento è inequivocabilmente diretto, anche leggendo il post della sig.ra Betti, al dott. Piero Calabrò, già magistrato ed oggi Presidente di SDL Centrostudi.

Anche in questo caso, dunque, lo scrivente, viene diffamato. Unitamente in questo caso al dott. Calabrò, è definito, in maniera del tutto inappropriata, non documentata, falsa ed offensiva, quale organizzatore di una fantomatica “compagnia dei tranelli”, che metterebbe in scena una commedia atta ad ingannare (truffare?) il pubblico pagante (fuor di metafora, la clientela di SDL).

Il tutto, come sempre, con il “benestare” della titolare del blog, che si è guardata bene dal diffidare la commentatrice dal moderare i toni, rettificare i contenuti, rimuovere le offese gratuite.

Altro post della sig.ra Betti, altra offesa nei confronti dello scrivente.

A margine della pagina del blog pubblicata in data 1 marzo 2016, (doc.all.12) dal titolo “**Gli ASSICURATI del futuro di SDL Centrostudi**”, associata ad una grande fotografia ritraente una schiera di pupazzi di legno ritraenti “Pinocchio”, altro profilo diffamatorio conclamato, si può leggere – è tutt’ora on-line, come tutti gli altri post e commenti sopra riportati – un commento a firma di tale “**Pepito Sbazzeguti**” dal seguente tenore:

“traduciamo dal serafinese all’italiano.

Serafinese : SDL ha deciso di farsi carico in prima persona delle eventuali soccombenze del cliente.

Italiano : abbiamo capito che se non paghiamo per le castronerie che combiniamo finisce a schifio.

Serafinese : purtroppo la non tempestività delle attuali compagnie a risarcire il dovuto ha creato alla nostra reputazione fin troppi danni che da oggi non siamo più disponibili a tollerare.

Italiano : Dato che le nostre compagnie non sono disposte a risarcire le nostre castronerie, abbiamo deciso di pagare noi perché altrimenti finiamo tutti all’ospedale’.

Chi scrive ritiene di non doversi dilungare troppo sulla falsità di quanto affermato (quali castronerie avrei combinato, poi?), né sulla sua portata dileggiatrice, sulla sua offensività, sulla sua lesività riguardo l’onorabilità dello scrivente, come professionista e come persona.

Il testo è chiarissimo, ed è stato riportato per le valutazioni di competenza della S.V.

Ciò che aggrava ulteriormente la situazione, è che, di recente, la sig.ra Betti, oltre a dare “ospitalità” tramite il suo blog a commenti di questo genere, ha cominciato anche a “ri-postarli”, e cioè a pubblicarne per intero il contenuto sulla propria pagina Facebook, con ciò, da un lato, facendo proprie le affermazioni sopra riportate, e, dall’altro lato, contribuendo concretamente alla diffusione delle stesse, e dunque amplificandone la portata diffamatoria, e la conoscibilità dei terzi.

A riprova di quanto affermato, si allega copia della pagina Facebook della sig.ra Betti, avuto riguardo ad un post da lei pubblicato in data **2 marzo 2016**, con tutto il

seguito compiaciuto, ed anch'esso offensivo e diffamatorio, di altri soggetti, tra i quali basti segnalare il sig. Fausto Mearini. (doc.all.13).

Tale strumento di comunicazione è stato altresì utilizzato dalla sig.ra Betti per condurre nuovi attacchi diretti alla dignità e all'onore del sottoscritto, come è avvenuto attraverso la pubblicazione e il commento da parte di altri soggetti dei seguenti post

- fotografia pubblicata il 28 gennaio 2016 alle ore 18.01, che ritrae la sig.ra Betti in compagnia di cinque avvocati, attraverso i cui commenti si allude al fatto che lo scrivente, "*il nanetto*", si circonderebbe anch'egli di cinque avvocati; la sig.ra Betti, rispondendo ad un commento di Gianmario Bertollo, scrive di averne ben donde di darsi più arie del sig. Di Loreto in quanto "*1) sono più alta 2) sono più giovane 3) sono più carina 4) ho un bel cervello.... Vado avanti?*" e poi più avanti "*dimenticato il... 5) faccio meno pasticci...ahahahah concordi?*";
- A tale post risponde la sig.ra Raffaella Della Chiesa che il 29 gennaio 2016 alle ore 0.29 che scrive "*oltre ad essere una donna molto in gamba...hai una notevole differenza dall'altr...essere umano? che va in giro con 5 avvocati... Tu risolvì casini creati da altri.... L'altro li crea...*" (doc. all. 14).

Anche in questo caso, oltre alla responsabilità dell'autore del commento, non può non sussistere quella della "proprietaria" della pagina Facebook: costituisce fatto notorio, infatti, la circostanza per cui ciascun utente Facebook possa cancellare i post pubblicati sulla propria pagina, ed a lui sgraditi.

A riprova del fatto che anche la sig. ra Betti fosse ben a conoscenza di tale circostanza si evidenzia il suo commento del 26 dicembre 2015 alle ore 13.05, rivolto a tale Ennio, dal seguente tenore: "*non trovo per nulla gentile usare i post di altri e con altri contenuti per fare propaganda politica di ogni tipo. La considero una invasione, una violenza verso il prossimo, quindi ti ho cancellato i post.*" (doc. all. 15).

Come se non bastasse, di recente lo scrivente è venuto a conoscenza del sito <http://salvareleimprese.com/>, sul quale è stato pubblicato un post da parte di tale Gianmario, in data 17 gennaio 2016, dal titolo "*Il re che aveva paura dei suoi cavalieri*" (doc. all.16).

L'articolo in parola contiene una sorta di favola avente ad oggetto "un piccolo re", alias il sottoscritto, le malefatte – sue e della sua corte – fino al giorno in cui alcuni cavalieri hanno deciso di dissociarsi da tale regno e di crearne uno proprio improntato alla verità. Un'evidente "allegoria", basata su falsità e calunnie, del rapporto intercorso tra la SDL Centrostudi ed alcuni suoi ex collaboratori.

000016

Ebbene, questo racconto è stato ripubblicato, ciascuno sul proprio profilo Facebook (doc. all.17), da numerosi soggetti tra i quali si dovrebbero riconoscere, come detto, gli ex collaboratori della società SDL, alias gli ex "cavalieri", che si sono in seguito allontanati dal gruppo di lavoro per crearne uno nuovo, denominato "Redux Business Makers". Si tratta, in particolare, di: Gianmario Bertollo (lo stesso Gianmario che firma la narrazione in parola?), Fausto Mearini, Marco Falchetti, Maria Sole Pavan, Fabio Damassa e Andrea Antilici.

Esaminando inoltre il profilo Facebook del sig. Pasquale Cali (profilo pubblico ed accessibile per chiunque) è possibile notare anche dei commenti della sig.ra Betti.

Segnatamente, a margine del post pubblicato in data 12 gennaio 2016 alle ore 15.25, si può leggere il commento della sig.ra Betti del 13 gennaio 2016, alle ore 22.42: ***"Beh allora! ...pensavo di aver visto tutto, arroganza nel millantare dubbie certificazioni, gestione legale superficiale e non professionale e soprattutto non specializzata in una materia specifica è delicatissima, maleducazione nella gestione commerciale del cliente da parte degli uffici madre ...ma questa devo dire le ha battute tutte e passa in "top of the list" ...€46,000mli di fatturato non si sono fatti da soli, non sono i Presidenti che li fanno, non sono i CDA, li si fanno solo le strategie. I €4.000mli di utile che sono stati divisi ... sono merito di quelli che stanno sul campoe non saper fidelizzare chi ha veramente costituito questo tesoretto di € ... Non solo rasenta stupidità al di sopra dell'immaginazione ma fa anche capire bene che i conti non li sanno fare ...(nel caso per le querele ho un ufficio apposito...battuta □)"***.(doc. all. 18)

Gianmario Bertollo il 15 gennaio 2016 alle ore 6. 22 commenta ulteriormente a margine: ***"Basta sprecare energie per parlare di personaggi che mettono in dubbio la tua moralità e hanno i cimiteri negli armadi. Basta recriminare, basta perdere tempo... Abbiamo dedicato loro già troppo e siamo stati ripagati come sappiamo, anzi come ancora non tutti sanno, ma sapranno presto. Noi stiamo lavorando per il nostro futuro e quello di tutti quelli che vorranno averne uno.... Loro stanno distruggendo solo il sogno di molti che ancora credono nelle loro balle! Avanti a testa bassa, ora si che Scateniamo l'Inferno!!!!!"*** (doc. all.19)

La portata lesiva del post di Pasquale Cali, e dei commenti sottostanti, viene altresì amplificata dalla condivisione dello stesso sul profilo del sig. Fausto Mearini, in data 13 gennaio 2016 alle ore 7.01. Condivisione corredata dal seguente commento: ***"Un uomo di grande SPESSORE...COMPLIMENTI... non ha retto il confronto neppure tre e dico tre minuti...CRONOMETRATI. Se ho capito bene... ci volevano a lavorare per loro da Esterni? Ah ah ah NON HO PAROLE."*** (doc. all.20).

Sempre il sig. Mearini, in data 25 dicembre 2015, scriveva sul proprio profilo (post ad oggi non più presente sul web) ***"a te che auguri un anno di pace che sei***

000017

sempre in guerra... a te che avevi accanto persone che per te si sarebbero buttate nell'oceano e per loro non ti sei bagnato neppure le scarpe in una pozzanghera. A te che pensi che minacciando e terrorizzando si possa mettere a tacere le anime. A te che con i soldi compri e metti al tuo servizio politici e persone di potere. A te che compri i tuoi collaboratori promettendo carriera..." (doc. all. 21).

Insomma, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, emerge in tutta chiarezza come il blog www.deborahbetti.it stia producendo una (dis)informazione del tutto parziale riguardo all'operato della società SDL, ma soprattutto, per quel che preme lo scrivente, stia dando adito a tutto un proliferare sul web di commenti e di affermazioni diffamatorie nei confronti dello scrivente.

Il gravissimo danno di immagine e reputazionale che il sottoscritto sta subendo è vieppiù amplificato dal fatto che, da un lato, i commenti diffamatori sono tutt'ora on-line, e dunque alla portata di tutti i fruitori della rete, e, dall'altro, che la sig.ra Betti continua a pubblicare nuovi post (l'ultimo in data 5 giugno 2016 – doc.all.22) come sempre evidenziando le sole pronunce giudiziarie avverse alla società SDL, con ciò proseguendo in attualità la sua campagna diffamatoria.

Alla luce di questo non può non chiedersi che la S.V. valuti il pericolo che la libera disponibilità del suddetto blog aggravi e protragga le conseguenze dei numerosi reati di diffamazione ivi contenuti, e che dunque richieda al Gip competente l'applicazione del sequestro preventivo del blog www.deborahbetti.it ai sensi dell'art. 321 c.p.p., ovvero, in subordine, l'oscuramento di tutti i commenti diffamatori nei confronti dello scrivente.

Per quanto attiene la liceità di questa richiesta, basti segnalare la – nota – sentenza delle Sezioni Unite Penali del 29 gennaio 2015, n. 31022, secondo la quale:

- *“il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche sia (...) la sola in grado di assicurare “effettività” alla cautela”;*
- *“ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore di servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata”;*
- Non va confusa la “stampa”, per la quale la carta costituzionale e la legge ordinaria prevedono garanzie insuperabili in tema di censura e di sequestro, con i *“nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook)”*:
 - o *“deve tenersi ben distinta l'area dell'informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito*

000018

della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”

- *“il forum, per struttura e finalità, non è assimilabile ad una testata giornalistica e non è soggetto, pertanto, alle tutele e agli obblighi previsti dalla legge sulla stampa”*
 - *“non diversa deve essere la conclusione per il blog”*
 - *“anche il social network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadrabile nel concetto di “stampa””*
- *“Conclusivamente, le forme di comunicazione telematica testè citate sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.), ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa”.*

E dunque, per riassumere, anche ad avviso di una recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (peraltro già ripresa e confermata da altre sentenze di legittimità, cfr. Cass. pen., sez. V, 25.2.2016 n. 12536) sia il blog che le pagine Facebook possono essere soggette ad un provvedimento cautelare di sequestro preventivo.

In virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Avv. Serafino Di Loreto, come sopra rappresentato, con il presente atto propone formale

DENUNCIA-QUERELA

- nei confronti della sig.ra Deborah Betti, nata a Lambrate (MI) il 14 novembre 1969, Codice Fiscale BTTDRH69S54E591X;
- nei confronti di tutti i soggetti che hanno pubblicato i commenti evidenziati nelle pagine precedenti sul blog www.deborahbetti.it, chiedendo segnatamente alla S.V. di procedere alla identificazione di:
 - #arrestateserafino
 - Antonio Russo
 - Milena Crema
 - Pepito Sbazzeguti
- nonché dei soggetti autori dei post pubblicati sui rispettivi profili Facebook sopra richiamati ossia:
 - Gianmario Bertollo
 - Raffaella Della Chiesa
 - Fausto Mearini
 - Marco Falchetti
 - Maria Sole Pavan
 - Fabio Damassa
 - Andrea Antilici

00-019

o Pasquale Cali.

per il reato di diffamazione aggravata, di cui all'art. 595 c.p., commi 1 e 3, nonché per qualsivoglia altro reato che la S.V.Ill.ma vorrà ravvisare in tali condotte.

Lo scrivente chiede di essere informato, ex artt. 406 e 408 c.p.p. circa le iniziative che la S.V. Ill.ma riterrà di intraprendere in relazione alla presente denuncia-querela, al fine di esercitare ogni facoltà consentita dalla legge.

Alla luce delle considerazioni sovraesposte, lo scrivente si permette di formulare, altresì,

ISTANZA

affinché la S.V.Ill.ma voglia chiedere al Giudice per le indagini Preliminari di disporre il **sequestro preventivo**, di cui all'art. **321 c.p.p.**, del blog, tutt'ora on-line, www.deborahbetti.it, nonché delle singole pagine Facebook gestite dalla signora Deborah Betti e dai soggetti sopra richiamati ove sono stati ripubblicati i commenti offensivi nei confronti dello scrivente;

Si allega la seguente documentazione:

1. Provvedimenti giudiziari favorevoli ai soggetti che si sono avvalsi del network SDL;
2. Commenti sig.ra Betti sul proprio blog attestante il proprio potere in ordine al mantenimento dei commenti pubblicati dai terzi;
3. Ordinanza Tribunale di Milano, Prima Sezione Civile, R.G. 65594/15, del 4 febbraio 2016;
4. Commento #arrestateserafino del 19 giugno 2015, ore 22.04;
5. Commento #arrestateserafino, del 25 giugno 2015, ore 11.59;
6. Commento Antonio Russo del 25 giugno 2015, ore 19.01;
7. Commento #arrestateserafino, del 29 giugno 2015, ore 09.39;
8. Commento #arrestateserafino, del 06 luglio 2015, ore 09.40;
9. Commento Antonio Russo del 22 luglio 2015, ore 0.57;
10. Commento Antonio Russo del 10 settembre 2015 alle ore 00.13;
11. Commento Milena Crema dell'11 febbraio 2016;
12. Post Deborah Betti del 1 marzo 2016, con annesso commento di tale Pepito Sbazzeguti;
13. Pagina Facebook Deborah Betti riguardante post del 2 marzo 2016;

000020

14. Fotografia pubblicata il 28 gennaio 2016 sul profilo Facebook della sig.ra Betti con relativi commenti di quest'ultima e della sig.ra Raffaella Della Chiesa;
15. Commento della sig.ra Betti del 26 dicembre 2015 alle ore 13.05 attestante il suo potere di censura dei commenti pubblicati sulla propria pagina Facebook;
16. Post di tale Gianmario pubblicato in data 17 gennaio 2016 sul sito internet <http://salvareleimprese.com/>, dal titolo "*Il re che aveva paura dei suoi cavalieri*";
17. Condivisioni dello scritto di cui all'allegato n. 16 sui profili Facebook dei sig.ri Gianmario Fausto Mearini, Marco Falchetti, Maria Sole Pavan, Fabio Damassa, Andrea Antilici e Pasquale Cali;
18. Commento della sig.ra Betti del 13 gennaio 2016, alle ore 22.42, a margine del post pubblicato in data 12 gennaio 2016 alle ore 15.25 sul profilo del sig. Cali;
19. Commento del sig. Gianmario Bertollo del 15 gennaio 2016 alle ore 6. 22 a margine del post pubblicato in data 12 gennaio 2016 alle ore 15.25 sul profilo del sig. Cali;
20. Condivisione sul proprio profilo Facebook e commento del sig. Fausto Mearini, in data 13 gennaio 2016 alle ore 7.01. del post pubblicato in data 12 gennaio 2016 alle ore 15.25 sul profilo del sig. Cali;
21. Post pubblicato dal sig. Mearini sul proprio profilo Facebook, in data 25 dicembre 2015;
22. Ultimo post, ad oggi, pubblicato sul blog www.deborahbetti.it.

Il sottoscritto delega al deposito del presente atto l'Avv. Matteo Cherubini, del Foro di Milano.

Con osservanza

Milano-Brescia, li 31 maggio 2016

DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DELLA PROCURA PERVENUTO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - UFFICIO RICEZIONE ATTI Add: 13 GIU. 2016 ALLE ORE 12,40
--

DEP. CHERUBINI
 MATTEO
 ORD. M- il 30/5/16
 N. 16/1667

Avv. Serafino Di Loreto

Per autentica

Prof. Avv. Gaetano Pecorella



Il sottoscritto Avv. Serafino Di Loreto, nato a Bergamo li 7 aprile 1961, persona offesa nel procedimento instaurando, con il presente atto dichiara di

NOMINARE

proprio difensore di fiducia il Prof. Avv. Gaetano Pecorella del Foro di Milano, presso il cui Studio sito in Milano, via Podgora n.11, elegge domicilio ai fini del presente procedimento.

Con osservanza

Milano-Brescia, li 31 maggio 2016

Avv. Serafino Di Loreto

Per autentica

Prof. Avv. Gaetano Pecorella

p.p. 16.21099 - M.S. Caut. - copia studio - Avv. MEC

G
349

STUDIO PECORELLA

20122 MILANO - VIA PODGORA, 11

TEL. 02 55013044 R.A. - FAX 02 55019096 - E-MAIL: segreteria@gaetanopecorella.com

PROF. AVV. GAETANO PECORELLA

AVV. MARIA BATTAGLINI
AVV. MATTEO CHERUBINI
AVV. TERESA CORRADI CERVI
AVV. ANDREA MINGIONE
DOTT. LUIGI SCOLLO
DOTT.SSA ALESSANDRA ZERBI



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILAN**
Dott.ssa Mannella

ATTO DI INTEGRAZIONE DI DENUNCIA-QUERELA

Il sottoscritto sig. Serafino Di Loreto, nato a Bergamo il 7 aprile 1961, persona offesa nel procedimento penale n. 21099/2016 R.G.N.R., difeso di fiducia dal Prof. Avv. Gaetano Pecorella, del foro di Milano,

PREMESSO

che in data 13 giugno 2016 veniva depositato atto di denuncia-querela, nei confronti della sig.ra Deborah Betti e di altri soggetti ivi richiamati, per il reato di diffamazione aggravata, di cui all'art. 595 c.p. c. 1 e 3 c.p., avente ad oggetto una vera e propria campagna diffamatoria perpetrata nei confronti dello scrivente mediante la pubblicazione di post offensivi della propria reputazione, personale e professionale, tramite il blog www.deborahbetti.com, e le rispettive pagine Facebook dei soggetti querelati;

che solo successivamente al deposito della suddetta querela, il sottoscritto aveva contezza del post pubblicato dalla sig.ra Deborah Betti sulla propria pagina Facebook, in data 2 giugno 2016, alle ore 21.41 (doc. all. 1): pubblicazione corredata da numerosi commenti dal contenuto diffamatorio nei confronti dello scrivente;

che, in particolare, in questa occasione la sig.ra Betti pubblicava una fotografia ritraente il sottoscritto¹ con in mano un assegno, e la descriveva utilizzando il testo

¹ Il sottoscritto viene ritratto unitamente al sig. Stefano Pigolotti, comproprietario e socio fondatore della SDL Centrostudi. La fotografia è stata scattata durante uno degli incontri volti a verificare la possibilità di salvare il Brescia Calcio da un possibile fallimento. La foto è stata pubblicata sul giornale "Brescia

della canzone "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano, ritenendo che la stessa "...andrebbe attualizzata con il ritornello...chi accusa le banche, per il resto è perfetta anche in questo momento";

che il sig. Gianmario Bertollo, già autore di altri commenti dal contenuto diffamatorio richiamati nell'atto di denuncia-querela, alle ore 22.47 del 2 giugno u.s. "rimproverava" ironicamente la sig.ra Betti nei seguenti termini: "*Deborah che cavolo di foto metti! Io faccio training autogeno per dimenticare quella brutta faccia*";

che il sig. Fausto Mearini, anch'egli autore di commenti offensivi già oggetto di querela, il giorno 2 giugno 2016 alle ore 22.33, si spingeva a pubblicare un post dal contenuto velatamente minaccioso: "*Poi però diventa blu scuro e si fa notte ... e i sorrisetti scompaiono. Perché il male fatto torna sempre indietro è la legge della natura. Tempo al tempo.*";

che, inoltre, palesamente offensivo era il commento del 3 giugno 2016 delle ore 0.01 pubblicato dal sig. Francesco Masini Pelizzari, funzionario di UniCredit che ha curato numerose transazioni, per conto di UniCredit, firmando accordi di mediazione con i clienti di SDL Centrostudi, il quale scriveva, "parafrasando" il testo di un'altra canzone di Rino Gaetano, "*Serafino! Nun te reggae chiù.....Serafino e Biagiolino, con Astuni e Calabrò dico di no.*"

che la presa in giro del sottoscritto continuava con il post pubblicato dal sig. Andrea Antillici alle ore 0.02 del giorno 3 giugno u.s., il quale testualmente riporta "*chi è stato pagato...chi promette guadagni, ma riceve solo inganni ma il cielo è sempre più blu*", nonché con i successivi commenti sbeffeggianti dei sig.ri Deborah Betti, Antonio Russo, Fabio Caliman e Fausto Mearini.

che in data 11 giugno 2016, alle ore 14.44, il sig. Fausto Mearini, più volte citato, pubblicava sulla pagina Facebook della sig.ra Betti un articolo tratto dal sito www.laretenonperdona.it intitolato "*Gaetano Vilnò, si finse grillino ma venne subito scoperto*" e a commento di tale post sono stati resi pubblici numerosi commenti dal tenore diffamatorio nei confronti del sottoscritto (doc. all. 2.);

che, più precisamente, i commenti del sig. Gianmario Bertollo, della sig.ra Deborah Betti e dello stesso sig. Mearini attribuivano allo scrivente di aver loro presentato tale sig. Gaetano Vilnò come membro, o meglio fondatore del Movimento 5 Stelle, "*che grazie alle sue capacità lo avrebbe portato a divenire Presidente del Consiglio*".

che la sig.ra Betti, inoltre, alle ore 15.20 scriveva un commento dal seguente tenore "*a sentire la gente Serafino Di Loreto può tutto ed è tutto...ho sentito storie fantastiche su di lui, anche che sia fatto non di carne e ossa ma di ADAMANTIO*";

Oggi", quando la SDL si è impegnata a rilasciare una fideiussione in favore della squadra di calcio (operazione che poi non è andata a buon fine).

901000

che è palese l'intento derisorio diretto nei confronti dello scrivente del commento di seguito pubblicato dal sig. Gianmario Bertollo *"al Nano più gliela racconti grossa più ti crede...E' per questo che ci ha sempre snobbato!?"*

che, di seguito, partiva una dura invettiva dal tenore minaccioso contro il sottoscritto, culminante con il commento pubblicato in data 11 giugno 2016 alle ore 19.31 nel quale il sig. Bertollo scriveva *"...Dovrebbero essere spogliati dei propri beni e mandati a tagliare le siepi in mezzo all'autostrada... a 500 euro al mese. Così capiscono cosa si prova. MALEDETTI CIALTRONI!!"*, nonché, con la minacciosa affermazione del sig. Antonio Russo del 12 giugno 2016 alle ore 13.02, dal seguente tenore *"Tempo al tempo... questi squallidi personaggi torneranno tutti ad arare i campi"*.

che, da ultimo, alle ore 15.21 del 12 giugno 2016 il sig. Fausto Mearini scriveva *"ho controllato le recensioni su DECIBA sono state fatte tutte con profili falsi tutti segnalati ah ah ah non ci posso credere e questo doveva portare Serafino a diventare Presidente del Consiglio. ..."*; a costui rispondeva immediatamente il sig. Bertollo con parole gravemente insultanti scrivendo *"Giaà habahahab!!Una parola solo li definisce: CIARLATANI!!!"*;

che a chiusura dei commenti del post pubblicato dal sig. Mearini in data 11 giugno 2016, lo stesso proferiva parole velatamente minacciose dirette nei confronti dello scrivente dal seguente tenore *"Dio li fa e poi li accoppia...Ma prima o poi però li ACCOPPA. Ah ah ah"*; e il sig. Bertollo aggiungeva *"No troppo facile! Devono patire!!"*;

che, la sig.ra Betti continuava la sua campagna diffamatoria, in quanto nell'articolo dal titolo *"Finchè lite temeraria non ci separi..."*, pubblicato in data 19 giugno u.s. sul suo blog www.deborahbetti.it, la stessa insisteva nel deridere lo scrivente e nel proferire affermazioni diffamanti nei confronti del sottoscritto, nonché addirittura del proprio coniuge (si veda a titolo esemplificativo la seguente frase *"... È l'ennesimo fallimento della SDL Centrostudi, redatto in prima persona dal proprietario dell'azienda, a noi ben noto, avv. Serafino Di Loreto in compagnia questa volta della moglie avv. Pamela Nardin. Uniti nella vita e nel lavoro accolgono insieme anche questa nuova sconfitta..."*) (doc. all. 3);

che in particolare, tale articolo aveva ad oggetto la sentenza n. 234/2016 emessa il 18.02.2016 dal Tribunale di Mantova che vedeva la parte attorea, società P.R.A.S di Taraschi Orietta, soccombente nella causa proposta per l'entità usuraia degli interessi richiesti da Unicredit Banca S.p.a. nel contratto di apertura di credito e di conto corrente sottoscritto dalla predetta società;

che la sig.ra Betti, deliberatamente e in mala fede, attribuiva l'esito infausto della suddetta causa all'attività professionale posta in essere esclusivamente dal sottoscritto e dalla propria coniuge ed ometteva di far riferimento al difensore di tale procedimento civile, ossia all'avv. Sabrina Breda;

000107

che la portata diffamatoria di tale scritto è già stata portata ad ulteriori e più gravi conseguenze attraverso la condivisione avvenuta in data 19 giugno 2016 del suddetto articolo sulla propria pagina Facebook da parte della sig.ra Betti (doc. all. 4);

che tale post è stato, altresì, condiviso sul proprio profilo Facebook da altri soggetti, già rientranti nel novero degli odierni querelati, e segnatamente dal sig. Gianmario Bertollo e dal sig. Fausto Mearini il quale in data 19 giugno 2016 alle ore 19.48 lo corredeva, altresì, del seguente commento offensivo: *“Un capolavoro della Famiglia Di Loreto complimenti complimenti davvero UN CAPOLAVORO di professionalità a discapito dei cittadini. #vergogna”* (doc. all. 5 e 6);

che, di recente, il sig. Gianmario Bertollo ha ripubblicato in data 24 giugno u.s., alle ore 8.18, sul proprio profilo Facebook, l'immagine relativa all'articolo pubblicato verosimilmente dallo stesso sul sito <http://salvareleimprese.com/>, in data 17 gennaio 2016, dal titolo *“Il re che aveva paura dei suoi cavalieri”* (articolo che aveva già in precedenza condiviso sulla sua pagina del suddetto social network e che era già stato oggetto dell'atto di denuncia-querela di cui la presente costituisce integrazione) (doc. all. 7);

che il post era corredato dal seguente commento: *“Il piccolo re colpisce ancora. Un altro cavaliere esperto ha deciso di abbandonare il Regno e lui emette un editto ricattatorio nei confronti dei sudditi infamando il cavaliere. I Cortigiani si prestano a questa meschina operazione e il Signore della legge nel frattempo tace e non firma l'atto. Altri cavalieri sono pronti a lasciare. La fine del Regno è sempre più vicina...”*;

che nei commenti sottostanti il sig. Fausto Mearini sbeffeggiava il sottoscritto scrivendo *“Ma piccolo piccolo...in tutti i sensi. Ah ah ah”*; si evidenzia, inoltre, ancora una volta il potere del titolare della pagina Facebook di cancellare i contenuti offensivi dell'altrui reputazione, in quanto, sotto il predetto commento, l'utente Angelo DeBo ha scritto *“Ma cancelli i miei commenti?”*

che la sig.ra Betti, sempre in data 24 giugno u.s., alle ore 9.10, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una fotografia ritraente il sottoscritto unitamente al sig. Stefano Pigolotti, comproprietario e socio fondatore della SDL Centrostudi, durante un meeting di tre giorni che si è tenuto a Venezia nel Gennaio del 2014 dal titolo *“Educational 2014 Evoluzione”* (doc. all. 8);

che la foto è stata corredata dal seguente commento derisorio: *“Vuoi difenderti dallo strapotere del tuo ego, curarti dall'ossessione del denaro, formarti per come fare a tenerti stretti i legami affettivi e gli amici più cari? Iscriviti subito www.deborabbetti.it, per i primi due iscritti in omaggio una batteria di pentole tecnologia Teflon unica al mondo certificata ...”*; con tale affermazione si sottintende che lo scrivente e il sig. Pigolotti debbano curarsi dal proprio smisurato ego e dall'ossessione per il denaro, prendendo invece esempio e lezioni dalla sig.ra Betti;

che a commento di tale post si è scatenata una lunga serie di commenti, volti a deridere la serietà dei soggetti ritratti: basti per tutti quello del sig. Antonio Russo *"Lui il gatto , io la volpe di noi? Ti puoi fidaaaar Managgia a Deboraaaaah"*,

che, infine, in pari data, alle ore 10.01, la sig.ra Deborah Betti ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una fotografia ritraente l'attuale presidente di SDL Centro Studi, dott. Piero Calabrò, corredata dalla scritta "Corso di gestione criticità aziendale", a margine della quale il sig. Fausto Mearini, più volte richiamato, ha commentato: *"1) Come cacciare i propri "dipendenti" 2) Come farsi Querelare dagli stessi 3) come farsi fare causa sempre dagli stessi 4) come prendere una lite temeraria 5) come prendere una lite temeraria in famiglia 6) come perdere LA FACCLA DOPO UNA BRILLANTE CARRIERA DA EX opinionista del calcio. 7) Come evitare di essere avvistato in strada da CLIENTI TRUFFATI. 8) Come azzerare il Fatturato Aziendale"* (doc. all. 9);

che tale post è agevolmente riconducibile allo scrivente, se si rammenta che quest'ultimo ha condiviso sulla propria pagina Facebook l'articolo pubblicato sul blog della sig.ra Betti dal titolo *"Finchè lite temeraria non ci separi..."* (di cui agli allegati da 3 a 6 del presente atto di integrazione di denuncia-querela) e pertanto integra una palese lesione della reputazione e della dignità di cui gode il sottoscritto presso i consociati.

CONSIDERATO

che da quanto sopra evidenziato emerge che è tutt'ora in atto la campagna diffamatoria condotta ai danni dello scrivente e che il danno arrecato è portato a conseguenze ancora maggiori dal potentissimo mezzo di comunicazione utilizzato (la rete internet), che permette agli autori dei commenti diffamatori di raggiungere potenzialmente un numero indeterminato di persone.

che, per quanto attiene la diffamatorietà di quanto pubblicato, basti evidenziare che la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, in modo costante, che la diffusione di comunicazioni tese alla derisione di un soggetto che lo esponga al pubblico disprezzo integra il delitto di diffamazione, in quanto *"il diritto di critica trova un limite funzionale anche nel modo e nella forma delle espressioni usate che non debbono risolversi in una manifestazione che si prospetti come vera e propria avversione determinata da animosità personale e che non deve concretizzarsi nel deliberato proposito di screditare l'attività professionale e la vita intima altrui, usando toni sarcastici di scherno e derisione.* (Cassazione penale, sez. V, 20/06/2014, n. 33197 conforme a Cassazione penale sez. V 30 maggio 1985).

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente con il presente atto propone formale denuncia-querela, in relazione a queste nuove pubblicazioni, per il reato di

diffamazione aggravata, di cui all'art. 595 c.p. commi 1 e 3, nonché per qualsivoglia altro reato che la S.V.Ill.ma vorrà ravvisare in tali condotte, nei confronti dei sigg.ri:

- Deborah Betti, nata a Lambrate (MI) il 14.11.1969, Codice fiscale BTTDRH69S54E591X;
- Antonio Russo, Fausto Mearini, Andrea Antillici, Gianmario Bertollo, Francesco Masini Pelizzari e Fabio Caliman.

Si richiede altresì che la S.V. proceda all'identificazione di tutti i soggetti sopra richiamati.

Lo scrivente chiede di essere informato, ex artt. 406 e 408 c.p.p. circa le iniziative che la S.V. Ill.ma riterrà di intraprendere in relazione alla presente denuncia-querela, al fine di esercitare ogni facoltà consentita dalla legge.

Alla luce delle considerazioni sovraesposte, nonché della nuova e recentissima pubblicazione diffamatoria lo scrivente sottopone alla S.V. la già avanzata

ISTANZA

affinché la S.V.Ill.ma voglia chiedere al Giudice per le indagini Preliminari di disporre il **sequestro preventivo**, di cui all'art. **321 c.p.p.**, del blog, tutt'ora on-line, www.deborahbetti.it, nonché delle singole pagine Facebook gestite dalla signora Deborah Betti e dai soggetti sopra richiamati ove sono stati pubblicati i commenti offensivi nei confronti dello scrivente.

Si allega la seguente documentazione:

- post pubblicato dalla sig.ra Deborah Betti sulla propria pagina Facebook in data 2 giugno 2016 alle ore 21.41 corredato dei relativi commenti dal contenuto diffamatorio (**doc. all. 1**);
- post pubblicato dal sig. Fausto Mearini sulla pagina Facebook della sig.ra Deborah Betti in data 11 giugno 2016 alle ore 14.44 corredato dei relativi commenti dal contenuto diffamatorio (**doc. all. 2**);
- articolo pubblicato in data 19 giugno 2016 dalla sig.ra Betti sul proprio blog dal titolo "*Finchè lite temeraria non ci separi...*" (**doc. all. 3**);

- post pubblicato dalla sig.ra Deborah Betti sulla propria pagina Facebook in data 19 giugno 2016 alle ore 19.28 (doc. all. 4);
- post pubblicato dal sig. Gianmario Bertollo sulla propria pagina Facebook in data 19 giugno 2016 (doc. all. 5);
- post pubblicato dal sig. Fausto Mearini sulla propria pagina Facebook in data 19 giugno 2016 alle ore 19.48 (doc. all. 6);
- post pubblicato dal sig. Gianmario Bertollo sulla propria pagina Facebook in data 24 giugno alle ore 8.18 corredato dei relativi commenti dal contenuto diffamatorio (doc. all. 7);
- post pubblicato dalla sig.ra Deborah Betti sulla propria pagina Facebook in data 24 giugno 2016 alle ore 9.10 corredato dei relativi commenti dal contenuto diffamatorio (doc. all. 8);
- post pubblicato dalla sig.ra Deborah Betti sulla propria pagina Facebook in data 24 giugno 2016 alle ore 10.01 corredato dei relativi commenti dal contenuto diffamatorio (doc. all. 9).

Si delega al deposito del presente atto, anche disgiuntamente, la dott.ssa Alessandra Zerbi, il dott. Luigi Scollo, l'Avv. Matteo Cherubini e l'Avv. Andrea Mingione, tutti del Foro di Milano.

Con osservanza

Milano, li 29 luglio 2016

DEPOSITATO
PERVENUTO NELLA SEGRETERIA DELLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI MILANO - UFFICIO RICEZIONE ATTI

Addi 2 AGO. 2016

ALLE ORE H. 20

dep. Cherubini Matteo
sod. avv. M. P. 1667/16

Serafino Di Loreto

per autentica

Prof. Avv. Gaetano Pecorella

STUDIO PECORELLA

20122 MILANO - VIA PODGORA, 11

TEL. 02 55013044 R.A. - FAX 02 55019096 - E-MAIL: segreteria@gaetanopecorella.com

PROF. AVV. GAETANO PECORELLA

AVV. MATTEO CHERUBINI
AVV. TERESA CORRADI CERVI
AVV. ANDREA MINGIONE
DOTT. LUIGI SCOLLO
DOTT.SSA ALESSANDRA ZERBI

DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DELLA PROCURA
SERVENUTO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI MILANO UFFICIO RICEZIONE ATTI

Addi 12 GEN 2017

ALLE ORE 12⁰⁰ L'AUSILIARIO

dep. Alessandra ZERBI
cod. AVV FI 2014 000518



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

Dott.ssa Mannella

✓
per unione
18/1/2017
Dott.ssa Mannella
Dott.ssa Maria Letizia Mannella

INTEGRAZIONE DI DENUNCIA-QUERELA

Dott. Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Letizia Mannella

Il sottoscritto sig. Serafino Di Loreto, nato a Bergamo il 7 aprile 1961, persona offesa nel procedimento penale n. 21099/2016 R.G.n.r., difeso di fiducia dal Prof. Avv. Gaetano Pecorella, del Foro di Milano, con Studio in Milano, via Podgora n. 11

PREMESSO

che in data 13 giugno 2016 veniva depositato un atto di denuncia-querela nei confronti della sig.ra Deborah Betti e di altri soggetti, ivi richiamati, avente ad oggetto una vera e propria campagna diffamatoria perpetrata ai danni dello scrivente mediante la pubblicazione di post offensivi della propria reputazione, personale e professionale, tramite il blog www.deborahbetti.it, e le rispettive pagine Facebook dei soggetti querelati;

che in data 2 agosto u.s., lo scrivente depositava un'integrazione di denuncia-querela in relazione a nuove pubblicazioni su internet, sempre gravemente diffamatorie, poste in essere dalla sig.ra Deborah Betti e da numerosi altri soggetti;

che in entrambi gli atti depositati presso la S.V., veniva proposta un'istanza di sequestro preventivo, di cui all'art. 321 c.p.p., sia del blog, www.deborahbetti.it, sia delle singole pagine Facebook dei soggetti querelati, sulle quali sono stati pubblicati i commenti offensivi nei confronti dello scrivente.

CONSIDERATO

che tuttavia, i soggetti sopra richiamati, e non solo loro, stanno continuando, imperterriti, nella loro campagna diffamatoria sul web, con ciò arrecando allo scrivente un sempre maggior danno, ormai esteso a tutti i livelli, professionale, reputazionale e personale;

che, segnatamente, tali condotte continuano ad essere poste in essere dalla sig.ra Deborah Betti, la quale, potendo utilizzare tutt'ora indisturbata il proprio blog, www.deborahbetti.it, in data 11 agosto 2016 pubblicava l'articolo intitolato "*Mantova, Lite temeraria ed è ancora di SDL Centrostudi*" (doc. all. 1).

La portata offensiva nei confronti dello scrivente si evidenzia già dall'immagine posta all'inizio dell'articolo stesso: essa rappresenta un asino e reca la scritta "*SDL_Somari Della Legge*", *You are simply the BEST, 1° Premio Nazionale 2015-2016*".

Il corpo dell'articolo ha ad oggetto la sentenza n. 588/2016 del 16.05.2016 emessa dal Tribunale di Mantova avente ad oggetto una causa intentata da una Società assistita dello scrivente e dell'avv. Valerio Astuni, avverso un istituto di credito, al quale si contestava l'applicazione di interessi usurari, anatocistici ed ultralegali al contratto di conto corrente. Il Tribunale di primo grado, tuttavia, si risolveva nel condannare la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, nonché della sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 c.p.c.

In occasione della pubblicazione di tale soccombenza, peraltro senza specificare che tale provvedimento fosse una mera pronuncia di primo grado, e non definitiva, la sig.ra Betti ha inteso arrogarsi il merito di aver svolto un "Primo Report Nazionale "Sanzione Responsabilità Aggravata art. 96, comma 3"" e ha definito come "Indiscusso il record della SDL Centrostudi S.p.a." e ha attribuito alla società bresciana "il primo premio nazionale".

Il contenuto irridente dell'articolo in oggetto, nonché l'attribuzione dell'aggettivo "somari" - di per sé stesso già diffamante - allo scrivente e al collega Astuni viene chiarificata ove si legge testualmente: "altra grande figuraccia giudiziaria, gli attori sono ancora una volta gli Avvocati Serafino Di Loreto e Valerio Astuni, i nostri Super Eroi, i rappresentanti d'eccellenza del mitologico motto pubblicitario: "con SDL Centrostudi o si vince o non si perde!", ora più che mai una "pinocchiata" d'eccellenza".

Nei giorni successivi alla sua pubblicazione, l'articolo in oggetto, è stato altresì corredato da numerosi commenti dal contenuto offensivo nei confronti del sottoscritto. Segnatamente, quelli scritti in data 11-12 agosto u.s. dal sig. Pepito Sbazzeguti, probabile pseudonimo di un ex collaboratore della società SDL: emblematico del tenore degli stessi è quello postato il giorno 11 agosto alle ore 11.53 "Serafi, dai retta ad un vecchio nemico: VAI A ZAPPARE LA TERRA!".

Ancora, il sig. Sbazzeguti in data 13-14 agosto u.s., interloquendo con l'avv. Michele Rondinelli, professionista convenzionato con la predetta società, invitava lo stesso avvocato a salutargli il sottoscritto, in quanto "Serafino con me non ci parla... non gli conviene". Si noti, inoltre, il tono velatamente minaccioso del commento riportato letteralmente.

La sig.ra Betti ha insistito nella perpetrazione di condotte diffamatorie nei confronti dello scrivente, pubblicando sul suo blog www.deborahbetti.it un ulteriore articolo, in data 15 agosto 2016, dal titolo "Oristano, SDL Centrostudi ed è ancora Lite Temeraria", avente ad oggetto un contenuto analogo a quello prima analizzato (doc. all. 2): la condanna al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. a carico

di un assistito dell'Avv. Biagio Riccio, professionista convenzionato con la società SDL.

Anche in questo caso, vengono riportati stralci della sentenza di condanna del 25 maggio 2015, ma l'autrice non ha avuto cura di specificare se il provvedimento sia passato in giudicato.

Il contenuto diffamatorio e altamente lesivo della dignità dello scrivente della pubblicazione in esame si appalesa già dall'immagine posta all'inizio dell'articolo: in essa sono raffigurati un uomo steso su un lettino e una donna posta accanto a lui a raffigurare, presumibilmente, una psicologa che sta visitando un paziente. Alla stessa la sig.ra Betti fa dire "Cosa la preoccupa, Serafino?"; mentre all'uomo che dovrebbe impersonare il sottoscritto fa rispondere "INCUBI, ANSLA, che la Deborah Betti abbia avuto ragione!?!? LITE TEMERARIA, colpa grave, mala fede?".

Pertanto, sebbene la causa oggetto del predetto articolo non sia stata patrocinata dal sottoscritto, lo stesso è stato oggetto di dilleggio da parte sia della sig.ra Betti, la quale, malignamente, insinua addirittura la malafede nell'operato dei professionisti coinvolti. Insinuazioni che non si è più disposti a tollerare.

Ancora, lo stesso sig. Sbazzeguti, di cui sopra, in data 15 agosto ha postato un ulteriore commento dal tenore chiaramente minaccioso, oltre che diffamatorio: "Fossi in Serafino, tornerei al primo amore: le polizze. Ma stavolta non da vendere, ma da sottoscrivere lui, Mister Calabrò con l'accento sulla Q, gli avvocati da 5.000 euro al giorno, i periti che non periscono mai, i consulenti, ecc. Sta volta niente polizze ramo I oppure III ma ramo danni: precisamente infortuni con annessa diaria da ricovero... perché se i clienti li beccano, il conto della clinica sarà a tanto zero!".

Va inoltre sottolineato, in via generale, come la portata diffamatoria dei contenuti del blog venga continuamente amplificata dalla sig.ra Betti, la quale sistematicamente pubblica sulla propria pagina Facebook - accessibile a chiunque - anche a distanza di mesi, i propri articoli pubblicati inizialmente solo sul proprio blog. Il tutto, com'è evidente, solo ed esclusivamente per pubblicizzare il proprio blog.

È il caso, ad esempio, della pubblicazione sulla propria pagina Facebook, in data 16 ottobre 2016, dell'articolo intitolato "DECIBA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia!", corredandolo dall'intestazione "DECIBA e dintorni chi sono e cosa fanno?... e con SDL Centrostudi Spa come è andata? Prove di diritti che vengono violati per scelte aziendali legate al business" (doc. all. 3).

Anche in questo caso, la portata lesiva della pubblicazione viene ulteriormente aggravata dai "soliti" commenti postati dai lettori, che, giova ricordarlo, mai vengono cancellati da parte della sig.ra Betti, nonostante ne abbia tutta la possibilità (ed il dovere, in caso di commenti diffamanti?) in quanto titolare della propria pagina "social".

Il sig. Fabio D. Misuraca, in questo caso, si è spinto ben oltre la diffamazione, sfociando in vere e proprie minacce di morte, oltre che in una palese istigazione a delinquere scrivendo quanto segue: "sono persone cattive, hanno fatto tanto tanto male alle personel e figuriamoci cosa salterà ancora fuori. Spero tutti e tre trovino almeno la decenza di suicidarsi dopo aver restituito i soldi!".

Ed ancora, più sotto "ma ci rendiamo conto di cosa hanno fatto a chi ha riposto fiducia e risparmi nelle loro millantate capacità? Questi qui vanno ammazzati! chi ha subito un danno del genere dovrebbe attenderli fuori dai loro uffici e sparargli! Vanno uccisi tutti!".

Il sig. Fabio Misuraca è persona conosciuta dallo scrivente, in quanto ex collaboratore della Società SDL Centrostudi con la qualifica di agente commerciale. Con il presente atto, perciò, si ritiene doveroso denunciare alla S.V. come il predetto non si sia "limitato" a commenti denigranti ed offensivi, ma si sia spinto a minacciare direttamente di morte lo scrivente, oltre ad una vera e propria istigazione all'omicidio.

Non può non sottolinearsi, a questo punto, come si renda ancor più urgente la necessità di procedere al sequestro sia dei profili Facebook dei soggetti che si sono resi autori della pubblicazione dei post già segnalati, sia del blog della sig.ra Betti.

In assenza di un provvedimento cautelare della S.V., infatti, da un lato, continua ad aggravarsi la portata lesiva delle pubblicazioni in parola, in quanto sempre più persone sono messe in condizione di leggerle; dall'altro lato, c'è il rischio - anzi, potrebbe dirsi la virtuale certezza - che i soggetti già denunciati possano tranquillamente continuare a pubblicare nuove diffamazioni, nuove minacce, nuove istigazioni a delinquere.

A riprova di ciò si segnala che, in data 22 settembre u.s., il sig. Gianmario Bertollo, soggetto già denunciato precedentemente, ha condiviso nuovamente sulla sua pagina Facebook l'immagine ritraente un re, che accompagnava l'articolo pubblicato sul sito <http://salvareleimprese.it/>, in data 17 gennaio 2016, dal titolo "*Il re che aveva paura dei suoi cavalieri*", corredandola dal nuovo titolo "*Il piccolo re...quasi un anno dopo*" (doc. all. 4). Non ci si dilunga sulla riferibilità al sottoscritto di queste pubblicazioni, dal momento che si è già avuto modo di parlarne nei precedenti atti depositati presso la S.V.

Il post, condiviso ex novo, è accompagnato da un racconto che riprende la tematica già apparsa nel predetto articolo: un piccolo re "*cinico, avido e soprattutto falso*", che maltratta i suoi cavalieri e li espelle dal suo regno, quando non si piegano ad utilizzare le armi fallaci di cui lui li dota.

In calce alla pubblicazione in parola, si leggono i seguenti commenti, minacciosi, calunniosi, oltre che diffamanti:

- tale sig. Alessandro Sala afferma che "*Se non hai i coglioni per scrivere che Serafino Di Loreto e Stefano Pigolotti sono due truffatori, ti do una mano io...ma anche due, una gliela infilo in bocca, l'altra nel culo e li*

faccio girare come il kebab..."; e più sotto *"Ma quante cazzate ci hanno fatto bere e divulgare per andare a rubare gli ultimi risparmi di persone in difficoltà (...)"*;

- il già citato Antonio Russo commentava altresì *"Posso scrivere il finale? Il piccolo re ed i più fedeli cortigiani finirono nelle patrie galere"*, con ciò alludendo ad una prossima carcerazione del sottoscritto.

Il sig. Bertollo, evidentemente non pago, ha insistito pervicacemente nella propria azione diffamatoria in quanto, in data 30 settembre u.s., ha nuovamente pubblicato l'immagine sopra citata, corredandola con il seguente titolo: *"Piano con i commenti!! Che il piccolo Re mi ha diffidato per colpa vostra...Brr!!!"* (doc. all. n. 5).

In calce alla predetta pubblicazione sono apparsi numerosi commenti dal contenuto offensivo. Segnatamente:

- Tommaso Pipitone scrive *"Ha la coda di paglia"*;
- Fausto Mearini posta diversi commenti dalla natura altresì velatamente minaccioso tra cui si evidenziano: *"ah ah ah la colpa è solo di chi dice cazzate inganna la gente distrugge famiglie ed aziende... la natura ha il suo corso. Io ho pazienza saprò attendere"*; *"Il rispetto la reputazione l'onore...parole delle quali ci si riempie la bocca. La mania di onnipotenza ha fatto perdere il lume della ragione è una vergogna"*;
- Lo stesso sig. Gianmario Bertollo rincara la dose affermando che *"Lui che ricorda a me cosa dice l'articolo 595 codice penale...Il bue che dice cornuto all'asino! Ti ho già querelato io per questo, vuoi che non lo sappia??"*. E, più avanti, si legge *"Gli rispondo con un rebus..."*, seguito da un'immagine traducibile con la locuzione insultante *"Va' a cagare"*, oltre all'inequivoca diffamazione, rivolta mediante l'accusa di aver guadagnato *"Tanti milioni sporchi sulle spalle della gente"*.
- Sulla scia dei predetti commenti, si colloca il post del sig. Andrea Antillici dal seguente tenore: *"le diffide di Napoleone sono medaglie al valore per chi le riceve...perché poi dovrà spiegare come mangiava nel regno invece di distribuire cibi tossici al popolo che lo acclamava nelle piazze!!!"*.

- La riferibilità al sottoscritto dei commenti sopra riportati è chiarita, semmai ce ne fosse bisogno, dal successivo post del sig. Bertollo che afferma "L'hai detto tu: sono idioti. Scrivono in nome e per conto di un ex socio", con ciò riferendosi al fatto che il sottoscritto non ricopre più alcuna carica all'interno della Società SDL CENTROSTUDI S.p.a.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente con il presente atto propone formale denuncia-querela, in relazione a queste nuove pubblicazioni, per il reato di diffamazione aggravata, di cui all'art. 595 c.p. commi 1 e 3, nonché per qualsivoglia altro reato che la S.V.Ill.ma vorrà ravvisare in tali condotte, nei confronti dei sig.ri:

- Deborah Betti, nata a Lambrate (MI) il 14.11.1969, Codice fiscale BTTDRH69S54E591X;
- Antonio Russo, Fausto Mearini, Andrea Antillici e Gianmario Bertollo, Pepito Sbazzeguti chiedendo che vengano compiutamente identificati dalla S.V.;

Con il presente atto lo scrivente, altresì, propone formale

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti degli ulteriori soggetti che hanno pubblicato i commenti sopra evidenziati sulle varie piattaforme social. Segnatamente:

- per il reato di diffamazione aggravata, di cui all'art. 595 c.p. commi 1 e 3, tale sig. Ispanico, sig. Alessandro Sala, sig. Fabio Damassa, dei quali si richiede altresì che la S.V. proceda all'identificazione;

- per il reato di minaccia, di cui all'art. 612 c.p., di istigazione a delinquere, di cui all'art. 414 c.p., nei confronti del sig. Fabio Misuraca, residente in Via San Giuliano n. 56, Cino (SO).

L'istanza punitiva manifestata con il presente atto è da intendersi altresì estesa a qualsivoglia altro reato che la S.V.Ill.ma vorrà ravvisare in tali condotte, nonché a qualunque altro reato che la S.V. vorrà ritenere essere stato perpetrato mediante la pubblicazione di commenti diversi da quelli citati.

Lo scrivente chiede di essere informato, ex artt. 406 e 408 c.p.p. circa le iniziative che la S.V. Ill.ma riterrà di intraprendere in relazione alla presente denuncia-querela, al fine di esercitare ogni facoltà consentita dalla legge.

Alla luce delle considerazioni sovraesposte, nonché delle nuove e recentissime pubblicazioni diffamatorie, nonché della ri-pubblicazione di contenuti offensivi già oggetto di segnalazione a Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria, lo scrivente sottopone alla S.V. la già avanzata

ISTANZA

affinché la S.V.Ill.ma voglia chiedere al Giudice per le indagini Preliminari di disporre il sequestro preventivo, di cui all'art. 321 c.p.p., del blog, tutt'ora on-line, www.deborahbetti.it, nonché delle singole pagine Facebook gestite dalla signora Deborah Betti e dai soggetti sopra richiamati ove sono stati pubblicati i commenti offensivi nei confronti dello scrivente.

Si allega la seguente documentazione:

1. Pubblicazione Blog Deborah Betti 1 agosto 2016;
2. Pubblicazione Blog Deborah Betti 15 agosto 2016;
3. Pubblicazione Facebook Deborah Betti 16 ottobre 2016;
4. Pubblicazione Facebook Gianmario Bertollo 22 settembre 2016;
5. Pubblicazione Facebook Gianmario Bertollo 30 settembre 2016.

Si delega al deposito del presente atto, anche disgiuntamente, la dott.ssa Alessandra Zerbi e l'Avv. Matteo Cherubini, entrambi del Foro di Milano.

Con osservanza

Milano, li 9 gennaio 2016

Serafino Loreto

per autentica

Prof. Avv. Gaetano Pecorella

p.p. 16.21099 rgmr - Arch. - copia studio - Avv. MEC